



SENTENZA
N. 183 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maio Giuseppina Presidente

dott. Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere - Relatore

dott. Antonio Agostini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale in appello iscritto nel registro di segreteria al
numero 58997 proposto da Davide Burdese, rappresentato e difeso
dall'avv. Mario Botta, elettivamente domiciliato come in atti;

nei confronti

della Procura Generale della Corte dei Conti,

della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Piemonte

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte n.
131/21, depositata il 4.12.2020 e notificata il 28.4.2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, il relatore Cons.

Fratini, l'avv. Botta e il Vice Procuratore generale Cons. Chiara Vetro.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Piemonte, con la sentenza gravata, ha condannato il sig. Burdese al pagamento in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'importo di € 343.833,85, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda della Procura erariale, ritenendo sussistente una responsabilità amministrativa del Burdese per il danno erariale per prestazioni di lavoro non effettivamente rese negli anni 2010 - 2015, per indebito utilizzo di autovetture di servizio e per danno all'immagine

Il Burdese ha proposto appello avverso la predetta sentenza.

Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione per aver il giudice di primo grado fatto errata applicazione dell'art. 651 c.p.p., non sussistendo i presupposti per invocare la norma, data la non coincidenza tra i fatti costituenti reato per i quali è stata esercitata l'azione penale ed i fatti oggetto del presente giudizio: la prima riguarderebbe esclusivamente le prestazioni accessorie ed il lavoro straordinario, mentre il secondo avrebbe riguardo anche al lavoro ordinario.

Il secondo motivo riguarda l'effettiva presenza in servizio negli anni 2013/2015.

L'appellante ha lamentato che "la mancata precisa contestazione sui

giorni di assenza dal lavoro ha reso pressoché diabolica la prova del contrario”.

Si è poi censurato l’impianto accusatorio in quanto “i file contenenti i tabulati telefonici acquisiti nell’indagine penale sono in formato Excel, come tale modificabile da chiunque”. Ciò, secondo l’appellante, avrebbe minato la garanzia della immutabilità della prova acquisita.

L’appellante si è lamentato anche del fatto che la sua presenza in servizio sarebbe stata calcolata in forza di un criterio grossolano, cioè sulla base delle telefonate fatte e ricevute nella macro area di Torino, individuando come fascia oraria lavorativa esclusivamente quella tra le ore 9 e le ore 13.

Con il terzo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza per la carenza di prova relativo alle assenze dal servizio nel periodo 2010-2012: gli elementi probatori acquisiti nel giudizio penale riguardano unicamente le testimonianze dei militari addetti al NOE di Torino, la cui attendibilità viene posta in dubbio dall’appellante, evidenziando l’assenza dall’ufficio degli stessi “colleghi” dell’imputato.

Con il quarto motivo l’appellante ha ribadito la propria presenza in servizio: egli avrebbe dovuto necessariamente essere presente presso la sede del NOE di Torino: e ciò almeno per compilare il memoriale di servizio e per autorizzare la mensa.

Con il quinto motivo è stata censurata la quantificazione degli emolumenti per il lavoro straordinario non effettuato e le indennità non dovute.

Con il sesto motivo l'appellante ha criticato la sentenza in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno all'immagine.

In conclusione, l'appellante, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto di respingere la domanda di condanna; ridurre alla somma massima di € 30.805,88 la condanna relativa agli emolumenti per lavoro straordinario non effettuato ed indennità non dovute; contenere nella misura minima prevista dall'art. 55 quater d. lgs. n. 165/2001 l'eventuale danno all'immagine; ha chiesto, in ogni caso, la rifusione delle spese e dei compensi.

La Procura si è regolarmente costituita, rassegnando le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello è infondato.

Il Collegio osserva che il nucleo fattuale posto a fondamento dell'azione erariale è il medesimo su cui si è basata l'azione penale e la relativa sentenza di condanna.

Vi è perfetta coincidenza degli elementi dell'una e dell'altra azione. Come correttamente rilevato dalla Procura nelle proprie conclusioni, infatti, il quantum oggetto di contestazione erariale (nonché di condanna), quanto al danno patrimoniale da lavoro non effettuato, sulla base di attestazioni falsificate, è di € 228.722,39 ossia la somma identificata dal P.M. penale quale oggetto del primo capo d'imputazione, quello appunto relativo alle condotte fraudolente di

falsificazione che portarono all'erogazione di somme non dovute per detto ammontare.

Ciò giustifica l'invocazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 651 c.p.p.

Anche il secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al quarto, si appalesa infondato.

L'appellante, nei due richiamati motivi, cerca di dimostrare, da un lato, l'inattendibilità degli elementi su cui si fonda l'accertamento dell'assenza dal servizio nel periodo 2013-2015 e, dall'altro lato, la sua effettiva presenza in servizio.

Il Collegio, sul punto, non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni già effettuate dal giudice di primo grado e dal giudice penale.

Attraverso il sistema "Sfera" è stata rilevata la presenza fuori zona del Burdese (comprensiva di Torino, Vercelli, Ivrea ed Aosta), sulla considerazione delle celle agganciate dai cellulari, indipendentemente dal numero di chiamate inviate o ricevute. I tabulati individuano la presenza del Burdese nella macroarea di Torino 2/3 volte la settimana, risultando la sua presenza in Liguria nei restanti giorni della settimana.

Si tratta di dati correttamente ritenuti significativi perchè sono evidenziati dalla semplice tracciatura dei due telefoni in uso al Burdese e non dalle singole telefonate ricevute o inviate, quindi in relazione alle celle agganciate.

Tali dati, per la loro oggettività, manifestano l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante, anche in ordine alla ricostruzione

fornita in ordine alle ore di attività svolte in quota settimanale.

E non può essere messa in discussione l'attendibilità del sistema di riscontro delle assenze dal servizio, considerato anche che l'attendibilità di predetti tabulati è comprovata dalle testimonianze, rese nel giudizio penale e riportate nella sentenza di condanna di primo grado, dei colleghi dell'allora imputato i quali hanno tutti riferito che la presenza dello stesso in ufficio era irregolare (non più di 2-3 volte alla settimana) e che a volte mancava per intere settimane.

Non può essere accolto neppure il quarto motivo di appello.

L'appellante ha contestato la quantificazione degli emolumenti per il lavoro straordinario non effettuato e le indennità non dovute.

La sentenza non avrebbe tenuto conto del calcolo delle voci di costo effettuato dal giudice penale ai fini dell'applicazione della misura della confisca per equivalente.

Il motivo è infondato. La sentenza penale è effettivamente addivenuta ad un importo diverso a quello della sentenza appellata, ma ciò è determinato dal fatto che il calcolo svolto al giudice penale prende in considerazione il periodo da dicembre 2012, non quello precedente, in quanto caduto in prescrizione.

Il Collegio ritiene di addivenire a diverse conclusioni, invece, con riguardo alle assenze dal servizio nel periodo 2010-2012: sul punto, l'appellante, con il terzo motivo, ha censurato la sentenza per carenza di prova.

La censura merita di essere accolta, in quanto la sentenza non ha fatto buon governo delle regole sull'onere della prova.

Nell'atto di citazione, è stata calcolata la media delle assenze dal servizio del Capitano Burdese negli anni 2010, 2011 e 2012 quale valore medio risultante dalla percentuale di assenza negli anni 2013, 2014 e 2015. È stata così considerata una percentuale di assenze pari al 69 per cento negli anni dal 2010 al 2012 (pagg. 10 e 11).

Il giudice di primo grado "ha ritenuto validi gli elementi probatori attraverso i quali è stata calcolata la percentuale di assenze" (pag. 19 della sentenza).

L'assenza dal servizio negli anni 2010-2012 è stata quindi dedotta in via presuntiva dall'assenza dal servizio negli anni successivi. Mentre quest'ultima assenza è comprovata dalle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti attraverso il sistema Sfera, l'assenza precedente è stata accertata secondo uno schema di tipo presuntivo.

Ma l'assenza dal servizio, nella fattispecie per cui è causa, prima ancora che fonte del danno erariale, è essa stessa il fatto illecito su cui è incentrato l'addebito di responsabilità amministrativa.

In mancanza di ulteriori elementi di riscontro probatorio, non può semplicemente presumersi che un fatto illecito sia stato posto in essere in una certa misura e in un determinato periodo solo perché lo stesso fatto illecito si è manifestato in altro arco temporale con una certa entità.

Una presunzione di tal fatta rappresenta una asserzione priva di riscontro.

Di conseguenza, nella determinazione del danno erariale deve essere scomputato il periodo relativo alle presunte assenze dal servizio

nell'arco temporale 2010-2012.

Cò significa che il danno patrimoniale deve essere rideterminato nella misura di euro 108.104,4, pari alla differenza tra l'ammontare del danno patrimoniale liquidato dal giudice di primo grado (pari a euro 229.222,57) e la somma dei compensi percepiti nel periodo 2010-2012 (euro 39.966,60 nel 2010, euro 41.093,79 nel 2011, euro 40.499,39 nel 2012, per un totale di euro 121.082,17).

Il Collegio ritiene di dover rideterminare anche l'ammontare del danno all'immagine, in accoglimento del sesto motivo d'appello.

Il Collegio rileva che la sentenza del giudice di primo grado ha in effetti operato una sostanziale applicazione della norma (legge n° 190/2012) entrata in vigore successivamente al fatto dannoso, senza tenere in debita considerazione i criteri soggettivi e oggettivi di determinazione del risarcimento.

E' sulla base di tale criteri, applicabili *ratione temporis*, che deve essere liquidato il danno non patrimoniale, e cioè:

1) il criterio oggettivo, che si compendia nella gravità del fatto, nella reiterazione delle condotte e nell'importo eventualmente percepito come provento del reato;

2) il criterio soggettivo, che attiene alla posizione ricoperta dal soggetto agente responsabile, con precipuo riferimento all'importanza della funzione della quale risulti incaricato ed alla delicatezza dei compiti al medesimo affidati, specie quelli direttamente connessi con le finalità istituzionali dell'ente;

3) il criterio sociale, in relazione alla risonanza nell'opinione pubblica

assunta dalla violazione delle regole di legalità e buon andamento, anche in considerazione della diffusione della notizia ad opera degli organi di stampa.

Nell'applicare quest'ultimo criterio occorre considerare che la vicenda oggetto del presente giudizio è stata ripresa da un articolo tratto dal sito on line della Repubblica del 24 gennaio 2017, da un altro articolo in pari data comparso su Torinotoday e da un ultimo articolo sulla Stampa on line del 14 febbraio 2018.

La vicenda, quindi, non ha avuto una vasta eco mediatica.

Considerando, inoltre, la posizione ricoperta dall'appellante all'interno dell'amministrazione di appartenenza, il Collegio ritiene equo procedere a una riduzione del 50 per cento della liquidazione del danno all'immagine operata dal giudice di primo grado, rideterminano il risarcimento del predetto danno nella misura di euro 57.000,00.

In ordine, infine, alla regolazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che ricorrono nella specie giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerato che l'esito parzialmente favorevole all'appellante del presente giudizio non esclude definitivamente la sua responsabilità amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l'appellante al pagamento in favore del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio della somma, comprensiva di rivalutazione,
di euro 165.104,4, oltre interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Spese di lite compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17.4.2024.

L'estensore

Il Presidente

Marco Frattini

Giuseppina Maio

F. to digitalmente

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/06/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente